

Riunione del 24 marzo 2011

Presidente:           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti:        Avv. Massimo Rosi  
                          Avv. Amato Montanari

**CAF 30/2010/11 - Appello della ASD Volley Spoleto avverso l'omologazione della gara n. 845 disputata in data 21.11.2010 c/ SS Volley Acquasparta (Campionato Regionale Serie D/F).**

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- letti il ricorso e la memoria difensiva fatta pervenire da SS Volley Acquasparta
- udita la parte appellante in sede di discussione
- rilevato che l'incontro di cui Volley Spoleto ha chiesto la ripetizione per la prima volta con appello del 16.2.2011 (per essere stata affidata la direzione di gara a un arbitro partecipante al medesimo Campionato in qualità di atleta) è stato disputato in data 21.11.2010 e omologato il 25.11 successivo (cfr. GUR Umbria - C.U. n. 6/2010)
- osservato che avverso l'omologa degli incontri, se del caso e a pena di inammissibilità, deve essere proposto reclamo nelle forme e nei termini di cui all'art. 67 R.Giur., mentre in base all'art. 42 n. 2 R. Gare i risultati omologati non possono essere in alcun modo contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero la irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione e sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato
- osservato che Volley Spoleto ha ommesso di presentare reclamo ex art. 67 R.Giur., mentre la fattispecie all'esame esula dalle ipotesi previste all'art. 42 n. 2 R.Gare

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli